

d'Italia, lo spirito dei tempi non consenti venisse estesa alle rimanenti Provincie.

Onorevole ministro, quando ad un'Associazione religiosa, com'è l'Associazione israelitica, si mantiene il privilegio della *mano regia* per levar tasse dai cittadini allo scopo di mantenere un culto, se nello Stato vi sia un solo cittadino il quale, per il fatto d'essere nato israelita, debba pagare contro coscienza una tassa religiosa, si commette, come disse l'onorevole Farini alla Camera subalpina, uno degli atti più enormi di tirannide di Stato. Ed io potrei citare numerosi fatti in cui le esecuzioni fiscali e le sentenze dei tribunali confermano a quali conseguenze il principio sancito dalla legge del 1857 inevitabilmente conduca. Obbligare una persona a pagare le spese di un culto, è un supporre che debba professarlo, è un imporre di professarlo, un imporre di professare questa o quella credenza; quindi, quantunque qui si tratti semplicemente di tasse, vi è sotto tutta la questione religiosa.

Presidente. Onorevole Badaloni, ma la prego.

Badaloni. Mi permetta, illustre presidente, di accennare ad una sentenza della Corte di cassazione di Torino, ed ho finito. Questa sentenza, che vale a dimostrare alla Camera quanto il giudizio da me espresso sia fondato e legittimo, stabilisce il principio che « nelle Provincie, nelle quali è in vigore la legge sarda del 1857 sulle Università israelitiche, non può ritenersi permesso ad un israelita di sciogliersi dall'obbligo di concorrere al pagamento delle spese dell'Università a cui appartiene per ragione di domicilio, con una semplice dichiarazione di non volere più appartenere al culto israelitico, *non accompagnata dalla prova di averne adottato un altro.* » (Senso).

Di guisa che la più gloriosa delle conquiste della civiltà moderna, la libertà di coscienza, secondo la Cassazione di Torino, non starebbe che nella facoltà di scegliere fra un culto religioso ed un altro. Tutto ciò è semplicemente enorme!

Se poi noi indagassimo le ragioni che dettarono alla Camera subalpina la legge del 1857, agevolmente ci convinceremmo che quelle ragioni, che la tirannia del tempo mi vieta di esporre, non esistono più per noi, giacchè sono a ricercare nella diversità dei

tempi e nel difetto di istituzioni civili, su cui oggi si fonda il nostro diritto pubblico.

In un tempo, in cui il progresso di queste civili istituzioni segna il principio della laicità dello Stato come la formola rispondente al principio della libertà di coscienza, non è più permesso fare distinzione fra cittadino cattolico e cittadino israelita, non è più consentito affidare al braccio dell'esattore fiscale la tutela di una fede religiosa.

Se in Italia non vi sono cittadini, che per il solo fatto di essere nati cattolici, sieno sottoposti ad una tassa speciale per spese di culto, voi, onorevole ministro, non potete certamente consentire che vi siano ancora cittadini, i quali abbiano innanzi alla legge vincoli speciali, perchè professano questa o quella religione.

Presidente. Lasci almeno la perorazione. (*Si ride.*)

Badaloni. Io invito pertanto l'onorevole ministro a voler sciogliere le fatte riserve e a voler convenire nella utilità e nella urgenza di un provvedimento legislativo, il quale dimostri che i Governi, se hanno l'obbligo di difendere tutti i diritti dei cittadini, finchè non ledano i diritti altrui e l'ordine pubblico, solo entro questi confini possono tutelare l'esercizio dei culti, se non vogliono contravvenire al principio della laicità dello Stato ed offendere la libertà delle coscienze.

Giolitti, presidente del Consiglio. Dovrei dire una sola parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. Debbo osservare all'onorevole Badaloni che nella mia risposta ho consentito che vi è qualche cosa, se si vuole, d'anomalo nella disposizione alla quale si riferisce la sua interrogazione. Parmi però molto importante la circostanza di fatto che gli interessati finora non hanno reclamato contro di essa. Come già dissi, da molti anni a questa parte ci fu soltanto il reclame di un tale che non voleva pagare due lire e venti centesimi; ma tutti gli altri si sono adattati. La sentenza della Cassazione deve avere una data abbastanza remota...

Badaloni. È del 1872.

Giolitti, presidente del Consiglio. Vede bene che sono passati ventun'anno senza altre sentenze.

Badaloni. A Milano si sono opposti.

Giolitti, presidente del Consiglio. I milanesi